

ATTO COSTITUTIVO "AZIONE UNIVERSITARIA VERONA"

in data 30/08/2025 presso via camponogaro n 17A in Verona si sono riuniti i seguenti signori:

1. Marica Peroni
2. Enzo Russo nato a
3. Giulio Bruschetta
4. Pietro Bertaiola

che in comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - L'Associazione è costituita quale articolazione provinciale (sottogruppo) dell'associazione nazionale "AZIONE UNIVERSITARIA", il cui atto costitutivo è stato stipulato in data 18 dicembre 2023 presso la sede di Via della Scrofa, n. 39 Roma (RM) C.A.P. 00186, Codice Fiscale 96583680580. A tal fine, l'Associazione aderisce allo statuto e al programma nazionale di "Azione Universitaria" e ne osserva le direttive, nel rispetto dell'autonomia concessa dalle stesse.

Art. 2 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro

Art 3 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2025

Art. 4 - I costituenti stabiliscono che per il primo triennio di attività il Presidente provinciale dell'Associazione sia la sig.ra Marica Peroni, il Vicepresidente il sig. Enzo Russo, il Tesoriere il sig. Giulio Bruschetta e il Segretario il sig. Pietro Bertaiola. Tali cariche avranno durata triennale dalla data di costituzione dell'Associazione.

Verona il 30.08.2025

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Allegato alla lettera A: Statuto Associativo

FIRMA

Marica Peroni

Enzo Russo

Pietro Bertaiola

Giulio Bruschetta

264,00
T.A.
TOTALE
264,00

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2

a data del timbro a calendario a lato

Aut. privati Serie 3 M.

Liquidità e

264,00

3

09/09/2025

N° 932



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA "AZIONE UNIVERSITARIA VERONA"



ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E SCOPI

È costituita l'Associazione Studentesca "AZIONE UNIVERSITARIA VERONA". Essa ha sede nel Comune di Verona (VR); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione, dalla sua costituzione e per tutta la durata delle proprie attività, avendo compiuto gli adempimenti di cui allo Statuto Nazionale di AZIONE UNIVERSITARIA, rappresenta presso il territorio di appartenenza l'unità di base di AZIONE UNIVERSITARIA Nazionale, con sede legale in via della scrofa n. 39, in Roma (RM) c.a.p. 00189, C.F. 96583680580

ARTICOLO 2) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nell'ambito studentesco; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale. L'associazione può svolgere attività accessorie di autofinanziamento nel rispetto della normativa vigente.

Rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3) FINI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione culturale, sociale e civile nel contesto studentesco, operando senza scopo di lucro.

In particolare, l'Associazione ha per oggetto:

1. La promozione dello sviluppo culturale, sportivo e civile degli studenti universitari, nel rispetto dei principi democratici, delle libertà individuali e collettive e dell'uguaglianza dei diritti;
2. L'organizzazione di eventi, iniziative culturali, ricreative, formative e di aggregazione sociale, ivi inclusi: convegni, corsi, workshop, attività editoriali e viaggi;
3. La realizzazione di attività didattiche, di ricerca e di approfondimento su temi di interesse per la comunità studentesca;
4. La gestione di beni mobili e immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
5. Lo svolgimento di attività commerciali marginali e accessorie, conformemente alla normativa vigente in materia di enti non commerciali.

Tutte le attività sono ispirate ai principi di pari opportunità e al rispetto dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 4) I SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Data la particolare natura delle associazioni studentesche, tutte le cariche speciali dovranno essere ricoperte da associati studenti. Per quanto concerne le assemblee degli associati diritto di voto sarà prerogativa dei soli associati studenti.

ARTICOLO 5) AMMISSIONE DEI SOCI

Dalla sua legale costituzione e per tutta la durata dell'Associazione, la stessa si riconosce nelle modalità di adesione e tesseramento ad AZIONE UNIVERSITARIA, con sede legale in via della Scrofa n. 39, in Roma (RM) c.a.p. 00189, C.F. 96583680580, della quale riconosce gli organi, le modalità di costituzione, nomina e funzionamento degli stessi, nonché i regolamenti interni. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata e fermo restando le norme di adesione disciplinate dall'Associazione Nazionale di riferimento, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art. 148 del TUIR). Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate, per iscritto, al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire, espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

ARTICOLO 6) DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, comunque sentite le indicazioni dell'Associazione Nazionale di riferimento.

ARTICOLO 7) DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- Il pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
- Osservare e riconoscere gli organi, le modalità di funzionamento, i regolamenti interni anche di AZIONE UNIVERSITARIA di cui all'art. 5.



ARTICOLO 8) CAUSE DI ESTINZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si estingue nei seguenti casi:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Mancato pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) Violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) Comportamento pregiudizievole all'Associazione, con particolare riferimento ad azioni che arrechino danno morale o materiale all'ente o ne ostacolino il regolare funzionamento.

I provvedimenti di radiazione sono adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e devono essere sottoposti a ratifica della prima Assemblea ordinaria.

Il socio radiato per morosità può essere riammesso previa domanda e pagamento delle quote dovute, previa delibera assembleare. Per i casi di radiazione disciplinare, la riammissione è esclusa.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 9) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, non derivanti da contributi concessi dall'Università degli studi di Verona, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a art. 148 del TUIR).

ARTICOLO 10) IRRIPETIBILITÀ DEI VERSAMENTI

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili, in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

ARTICOLO 11) ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art. 148 del TUIR).

ARTICOLO 12) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.



ASSEMBLEA

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Viene convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per:

1. Approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.
2. Approvare il programma delle attività per l'anno sociale in corso.
3. Eleggere il Consiglio Direttivo e le Cariche Sociali.
4. Deliberare su qualsiasi altra questione attinente alla vita associativa.

La convocazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data stabilita.

ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE E DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, da indire a distanza di almeno 24 ore, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

ARTICOLO 15) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. L'eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Soci Fondatori, in sede di costituzione dell'Associazione, nominano il Consiglio Direttivo e attribuiscono tra i suoi membri i ruoli di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

I membri del Consiglio nominati restano in carica per tre anni. Spetta al Consiglio Direttivo stesso l'assegnazione e la definizione delle specifiche mansioni dei suoi componenti.

ARTICOLO 16.2 - IL PRESIDENTE

Il Presidente legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ne dirige e coordina l'attività, sovrintendendo al funzionamento di tutti gli organi sociali. In caso di parità nelle deliberazioni, il suo voto prevale.

ARTICOLO 16.3 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento. Collabora con il Presidente nell'esecuzione dei compiti istituzionali e svolge le mansioni che gli vengono delegate.

ARTICOLO 16.4 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea. Custodisce la documentazione sociale, cura la corrispondenza e redige i verbali, assicurando la corretta documentazione delle attività dell'Associazione.



ARTICOLO 16.5 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e della custodia dei fondi sociali. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo, tiene la contabilità e garantisce la regolarità amministrativa delle operazioni, riferendo al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

ARTICOLO 18) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- a) Elaborare il programma annuale delle attività sociali in conformità con le linee guida approvate dall'Assemblea;
- b) Predispone il rendiconto economico-finanziario e le proposte di impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- c) Approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
- d) Deliberare in merito all'ammissione e alla radiazione dei soci;
- e) Promuovere e coordinare la partecipazione dei soci alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro, che partecipano alle riunioni con voto consultivo.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE: POTERI E RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, che ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento dell'Associazione

ARTICOLO 20) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art. 148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21) AFFILIAZIONE AD ENTI

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.



ARTICOLO 22) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto Nazionale dell'associazione AZIONE UNIVERSITARIA di cui all' Art. 5, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Verona (VR) il 30 agosto 2025:

FIRME

PRESIDENTE .

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

